

IL TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE PENALE

SECONDO COLLEGIO

Composto da: Dott. Paolo Lepri - Presidente
Dott. Ferdinando Baldini - Giudice
Dott. Fulvio Polidori - Giudice

OSSERVA QUANTO SEGUE

Rg 10468/2018 NA
Rg 2037/2022 Pib

4. COMITATO RICORDO VITTIME PONTE MORANDI

Reputa il Collegio che sia ammissibile la costituzione del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

Invero, si potrebbero svolgere due argomenti contro la costituzione: - con il primo argomento, si potrebbe sostenere che non può sussistere un "danno ingiusto" risarcibile ex art. 2043 c.c. in capo a parte civile, se quest'ultima abbia patito la lesione di beni giuridici "altrui" e non "propri", quali quelli delle vittime del crollo del viadotto in relazione al Comitato, essendo tipici ed eccezionali nell'ordinamento i casi di legittimazione straordinaria di una parte a far valere nel processo posizioni giuridiche altrui (art. 81 c.p.c.); - con il secondo argomento, poi, si potrebbe rilevare che l'ente di fatto non è legittimato a costituirsi parte civile se nato dopo il reato (altrimenti violandosi il criterio, ricavato dall'art. 91 c.p.p. per le associazioni riconosciute ma estensibile a tutti gli enti, per cui la loro costituzione deve pur sempre essere anteriore all'instaurazione del rapporto processuale con

riferimento a danno già ad essi riconducibile e, solo come tale, risarcibile nel processo).

Entrambi gli argomenti non sono però decisivi.

Si osserva, anzitutto, che il ragionamento da svolgere per il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi non è del tutto sovrapponibile a quello degli enti finora esclusi per l'evidente peculiarità di Comitato nato per causa del tragico evento.

In ogni caso, seguendo l'impostazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, 38991/2010), occorre cominciare col dire che nel nostro sistema processuale la *legitimitas ad causam* in sede civile è consentita anche agli enti di fatto come indirettamente si desume dall'art. 75 c.p.c., ove, nel disciplinare la capacità processuale, si prevede che "*Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate nell'art. 36 c.c. e segg.*". La disposizione, attribuendo capacità processuale agli amministratori degli enti di fatto, indirettamente riconosce a questi ultimi la legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Tale legittimazione sussiste anche per quanto riguarda la costituzione di parte civile nel processo penale.

Peraltro, il riconoscimento di poteri processuali in capo ad enti esponenziali costituisce una novità introdotta nel nostro ordinamento dal codice "Vassalli" per garantire giustiziabilità ad interessi posti in via mediana tra quelli individuali e quelli pubblici. Si tratta degli interessi "diffusi", facenti capo ad una pluralità di soggetti non specificamente individuabili ed idonei a divenire oggetto di titolarità individuale; nonché degli interessi "collettivi", facenti capo agli appartenenti ad un determinato gruppo sociale, imputabili alla collettività di riferimento, pur però rimanendo interessi generali. Poiché non si tratta di interessi di titolarità individuale, il codice di rito consente loro una tutela limitata e subalterna rispetto a quelli della persona offesa: limitata, in quanto non è consentito all'ente esponenziale la costituzione di parte civile non essendo soggetto direttamente danneggiato (arg. ex art. 212 disp. att. c.p.p.); subordinata, in quanto la loro operatività è condizionata dal consenso prestato dalla persona offesa (ex art. 92 c.p.p.).

Senonché, da questa evenienza va distinta quella in cui l'ente di fatto entri nel processo penale non in quanto esponenziale di interessi diffusi o collettivi, bensì agendo *iure proprio*, in qualità di soggetto danneggiato dal reato, così dovendosi applicare non le norme di cui all'art. 91 e segg. c.p.p., ma quelle dell'art. 74 c.p.p..

Si reputa che in quest'ultimo paradigma sia da includere più propriamente la costituzione del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

È noto, infatti, che, mentre la giurisprudenza civile di legittimità non ammette la risarcibilità del c.d. danno tanatologico consistente nella perdita del bene della vita a favore di persona fisica che con la morte perde la sua stessa capacità giuridica, è risarcibile in capo alla vittima, oltre che trasmissibile *iure hereditatis*, il danno morale (per tutte, Cass. Civ., Sez. III, 19133/2011; Cass. civ. Sez. III, 25731/2014).

Si tratta di pregiudizio che deriva da sofferenza che precede la morte, intimamente connesso con l'evento, come tale risarcibile.

Si noti, tuttavia, che, per tipi di danno quale quello derivante dal collasso di un ponte, in coerenza con i reati oggetto di imputazione, la sofferenza morale prospettata riguarda, più che una sola persona, un'intera collettività fruitrice dell'infrastruttura e quel pregiudizio arriva a precedere l'evento e ad essere già riferibile ai singoli prima del compiersi del crollo, risultando connesso alla dedotta grave incuria nella gestione di servizi essenziali, tra cui strade ed autostrade.

Ora, proprio tale danno – con l'interesse alla manutenzione che ad esso è sotteso – ben può meglio attualizzarsi con l'evento e così far riferimento non tanto ai singoli quanto ad una certa collettività che, mediante l'ente, deve a questo punto legittimamente essere fatta entrare nel processo penale per tutelare la situazione giuridica direttamente lesa dal reato (in tal senso, Cass., Sez. I, 23288/2014, la quale, in tema di danno morale, parla di *"sofferenza nella collettività"*).

Ciò è coerente con la natura dei qui contestati delitti contro l'incolumità pubblica, che, come insegnato in dottrina, strutturalmente sono non reati "senza vittima" (come, ad esempio, i c.d. reati ostativi, laddove lo Stato incrimina il verificarsi di situazioni che costituiscono solo la premessa per la possibile commissione di altri reati di pericolo o di danno), ma, al contrario, reati "a soggetto passivo indeterminato", in quanto l'interesse offeso appartiene ad una collettività indeterminata.

Questo, in effetti, è il punto di snodo della questione.

Ciò si rileva perché, quando la collettività portatrice di una posizione giuridica precede il reato, la giurisprudenza ha sempre ammesso la costituzione di parte civile dell'ente, anche se quest'ultimo solo formalmente è sorto dopo il perfezionamento della fattispecie incriminatrice (così salvaguardandosi il requisito dell'anteriorità di cui all'art. 91 c.p.p., applicato analogicamente; vds., in tal senso, Cass., Sez. I, 23288/2014, cit., sull'ANPI rispetto alle associazioni partigiane, nonché Cass., Sez. I, 4060/2007, sulla Regione Toscana rispetto alla collettività territoriale barbaramente lesa a seguito della strage di Sant'Anna di Stazzema).

Del resto, per "pubblica incolumità" si deve intendere la tutela della vita, dell'integrità e della salute della generalità delle persone.

In una prospettiva più aderente all'impronta pubblicistica del codice vigente, si tratta del complesso delle condizioni, garantite dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell'integrità personale e della sanità di tutti, indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone. Fulcro della nozione è quindi l'interesse della collettività complessivamente considerata a non essere toccata da disastri, ovvero, valorizzando l'elemento categoriale che costituisce il centro delle incriminazioni, l'assenza di pericoli collettivi.

In un senso che potremmo definire "soggettivo", si può anche richiamare la lezione di antica dogmatica circa la tutela della pubblica tranquillità quale

oggetto giuridico di una categoria di reati sociali con cui si protegge la quiete morale compromessa per subitaneo sospetto di comune pericolo, con conseguente salvaguardia dello stato reale dell'animo consistente nell'assenza di qualsiasi commozione violenta.

Ma la componente emozionale e soggettiva viene progressivamente deprezzata in favore di una focalizzazione dell'interesse protetto sul dato obiettivo della incolumità collettiva quale bene personale di una moltitudine di soggetti, esposto a potenziale pregiudizio di peculiare natura: così, nel segno della tutela della sicurezza e della quiete sociale intesa in senso "oggettivo", si spiega il modello di incriminazione e la tipologia di aggressione, a consumazione anticipata.

Inutile dire che la copertura costituzionale alla tutela dell'incolumità pubblica viene coerentemente rinvenuta nell'art. 2 Cost., laddove, accanto ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo, è consacrata la tutela delle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (si noti, proprio quelle formazioni sociali che, nel caso dei partigiani, già di per se stesse preesistendo al reato, hanno consentito alla Suprema Corte di affermare la legittimazione dell'ANPI a costituirsi parte civile, per quanto l'ente formalmente sia sorto solo dopo il reato).

In tale quadro, resta da vedere se la costituzione del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi sia quantomeno avvenuta prima del consolidarsi del pregiudizio morale derivato alla incolumità collettiva quale conseguenza immediata e diretta del reato ex art. 1223 cc.. Ciò è rilevante perché: - come detto da Cass., Sez. IV, 38991/2010, cit., pur se dopo la sua costituzione, sussiste la legittimazione dell'ente quando *"[...] il danno vantato si è verificato in costanza della [sua] attività [...]"*; - come aggiunto da Cass. civ., Sez. III, 22885/2015, in motivazione, proprio con riguardo ad enti costituiti successivamente, *"[...] non è necessaria la contemporaneità tra la condotta dell'autore dell'illecito e il danno che può verificarsi anche successivamente e può consistere nella lesione di un diritto di un soggetto non ancora esistente al momento della condotta [...]"*.

Anche sotto tale profilo, la costituzione di parte civile del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi è ammissibile perché, per ente avente tra i suoi scopi la *"tutela delle vittime di crolli, incuria, inondazioni ed eventi naturali ovvero disastri in mare, in terra, in aria e simili che abbiano la loro origine o causa o trovino un legame in un comportamento dell'uomo"* (art. 2 dello Statuto), il danno morale connesso immediatamente e direttamente all'evento ex art. 1223 c.c. si prospetta come stabilizzato e consolidato non solo dopo il crollo ma anche dopo il costituirsi dell'ente, l'incuria deducendosi come venuta meno solo con gli interventi infrastrutturali che hanno interessato la rete autostradale del territorio ligure ben oltre il 14.11.2018 (data della nascita del Comitato in base al doc. 3 dell'atto di costituzione).

In tale contesto, invero, non si dubita di come potrebbe farsi portatrice degli scopi istituzionali di tutela di potenziali persone offese e danneggiati da incuria e disastri non qualunque organizzazione ma solo un ente come il

Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi che, di là dai "sostenitori", vede tra i "soci" *"i parenti delle Vittime della Strage avvenuta al Ponte Morandi di Genova il giorno 14 agosto 2018"* (art. 3 Statuto sub doc. 3, fasc. atto di costituzione). Ciò si rileva perché, pur allo stato arrestandosi il discorso all'impostazione accusatoria e a quanto dedotto da chi si è costituito, proprio rispetto ad un preciso tragico evento solo i familiari delle vittime paiono aver visto attualizzarsi nella rispettiva sfera giuridica il danno risarcibile più immediato, quale quello da lesione del rapporto parentale, come conseguenza diretta dell'evento incriminato ex art. 1223 c.c..

Tramite l'ente costituito, per maggiore vicinanza all'evento, ciò rende tali soggetti gli unici titolati a rappresentare quei fini statutari lesi dai reati contro l'incolumità pubblica in contestazione.

Né è in questione che, tra gli interessi di cui il Comitato Ricordo Vittime è ormai portatore, vi sia proprio quello connesso alla *"catena di sostegno e solidarietà"* tra i familiari delle vittime, di cui si parla nella premessa dello Statuto, richiamata dall'atto di costituzione di parte civile. In tale ambito, si è prodigata l'attività del Comitato, coerentemente con il suo scopo sociale, fino alla presentazione di un progetto di legge avente titolo *"Norme a favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale"*.

Tra l'altro, l'ente risulta documentalmente aver seguito la costruzione del memoriale per le vittime del Ponte Morandi ed aver interloquito con i rappresentanti della Nona Commissione della Camera dei Deputati e con l'Assessore al Bilancio e ai lavori pubblici del Comune di Genova sotto il profilo della manutenzione della rete infrastrutturale.

Non è quindi dubbio che sin dallo Statuto l'interesse degli affiliati sia stato seguito in modo adeguato dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi; che l'ente abbia svolto non solo utili ma anche concrete e continuative attività a salvaguardia di quell'interesse; che quelle iniziative meritino ora tutela, anche in sede penalistica, non essendosi limitate alla mera divulgazione o all'assistenza giudiziale o stragiudiziale *post factum*.

Per l'insieme delle ragioni finora svolte, la costituzione del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi va pertanto ammessa.